

DELIBERAZIONE 31 GENNAIO 2014
27/2014/R/GAS

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BILANCIAMENTO DI MERITO ECONOMICO DEL GAS
NATURALE

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
ED IL SISTEMA IDRICO

Nella riunione del 31 gennaio 2014

VISTI:

- la direttiva europea del Parlamento e del Consiglio 2009/73/CE, del 13 luglio 2009;
- il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 715/2009, del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico (di seguito: Autorità) 14 aprile 2011, ARG/gas 45/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 45/11);
- la deliberazione dell'Autorità 27 ottobre 2011, ARG/gas 145/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 145/11);
- la deliberazione dell'Autorità 10 ottobre 2013, 446/2013/R/GAS (di seguito: deliberazione 446/2013/R/GAS) e i relativi allegati;
- la deliberazione dell'Autorità 7 novembre 2013, 501/2013/R/GAS (di seguito: deliberazione 501/2013/R/GAS) e i relativi allegati;
- la deliberazione dell'Autorità 14 novembre 2013, 520/2013/R/GAS (di seguito: deliberazione 520/2013/R/GAS) e i relativi allegati;
- la deliberazione dell'Autorità 28 novembre 2013, 552/2013/R/GAS (di seguito: deliberazione 552/2013/R/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2013, 645/2013/E/GAS (di seguito: deliberazione 645/2013/R/GAS);
- il codice di trasporto della società Snam Rete Gas S.p.A (di seguito: Snam Rete Gas), approvato dall'Autorità con deliberazione 1 luglio 2003, 75/03, come successivamente integrato e modificato (di seguito: codice di trasporto);
- la lettera di Snam Rete Gas in data 23 gennaio 2014, prot. Autorità n. 1994 del 24/01/2014 (di seguito: lettera 23 gennaio 2014);

- la lettera di Stogit S.p.A in data 29 gennaio 2014, prot. Autorità 2639, del 29 gennaio 2014 (di seguito: lettera 29 gennaio 2014);
- le lettere del Gestore dei mercati energetici (di seguito: il GME) e di Snam Rete Gas in data 29 gennaio 2014, prott. Autorità rispettivamente n. 2769 e 2760 del 30 gennaio 2014 (di seguito: lettere 29 gennaio 2014)

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione ARG/gas 45/11, l'Autorità ha definito la disciplina del bilanciamento di merito economico del sistema del gas naturale;
- il comma 5.1, della deliberazione ARG/gas 45/11 dispone che il GME organizzi e gestisca una piattaforma per la raccolta delle offerte per la cessione e l'acquisto, in sessioni giornaliere, di volumi di gas per il bilanciamento (di seguito: piattaforma per il bilanciamento), secondo modalità trasparenti e non discriminatorie, stabilite in un regolamento da pubblicare previa consultazione dei soggetti interessati ed approvazione dell'Autorità;
- con la deliberazione ARG/gas 145/11, l'Autorità ha approvato, per quanto di competenza, la proposta di Regolamento della piattaforma per il bilanciamento, presentata dal GME in data 10 ottobre 2011, a conclusione del processo di consultazione dei soggetti interessati;
- con la deliberazione 446/2013/R/gas, l'Autorità ha integrato la disciplina di bilanciamento di merito economico del gas naturale con riferimento all'introduzione della sessione di mercato prevista dalla deliberazione 538/2012/R/gas (di seguito: sessione di mercato *locational*);
- la medesima deliberazione ha previsto che, entro l'1 dicembre 2013, Snam Rete Gas trasmettesse all'Autorità una proposta relativa alle modalità con le quali la flessibilità consentita dalla gestione del gas presente nella rete di trasporto (*line-pack*) possa essere resa disponibile nell'ambito della sessione di mercato *locational* (punto 7 della deliberazione 446/2013/R/gas), ed ha inoltre previsto modalità transitorie per l'utilizzo delle prestazioni di stoccaggio non utilizzate dalle imprese di trasporto efficaci nelle more dell'attuazione delle disposizioni che prevedono la loro offerta nell'ambito della sessione di mercato *locational*;
- con la deliberazione 520/2013/R/gas, l'Autorità ha previsto che Snam Rete Gas in coordinamento con il GME ed Edison Stoccaggio S.p.A. definisse, entro l'1 gennaio 2014, le modalità con le quali le risorse flessibili di gas gestite dai medesimi soggetti possano essere rese disponibili ai fini del bilanciamento del sistema nell'ambito della sessione di mercato *locational* (punto 6 della deliberazione 520/2013/R/gas);
- la deliberazione 552/2013/R/gas ha previsto che, entro il 7 dicembre 2013 Snam Rete Gas trasmettesse all'Autorità una proposta relativa alla combinazione nell'ambito della sessione di mercato *locational* di quantitativi di gas con consegna nei giorni successivi nei limiti delle prestazioni di erogazione aggiuntive che possono essere rese disponibili al sistema senza compromettere le prestazioni di stoccaggio attese mediante reintegro dei predetti medesimi quantitativi in stoccaggio (punti 1 e 2 della deliberazione 552/2013/R/gas);
- con la deliberazione 645/2013/E/gas, l'Autorità, constatando il mancato adempimento di quanto sopra descritto, ha intimato a Snam Rete Gas di provvedervi tempestivamente, presentando all'Autorità le proposte di attuazione

- entro un termine necessario al fine di consentire l'effettiva operatività delle misure richiamate con effetto dall'1 febbraio 2014;
- con lettera 23 gennaio 2013, Snam Rete Gas ha presentato una proposta di modifica del proprio codice di rete e delle condizioni di accesso al PSV, al fine di recepire le richiamate disposizioni del punto 7, della deliberazione 446/2013/R/gas, del punto 6 della deliberazione 520/2013/R/gas, e del punto 1 della deliberazione 552/2013/R/gas, nonché al fine dell'offerta delle prestazioni di stoccaggio delle imprese di trasporto nell'ambito della sessione *locational* superando l'assetto transitorio definito al punto 11, della deliberazione 446/2013/R/gas;
 - le modifiche del codice di rete e delle modalità di accesso al PSV prevedono in particolare che:
 - a) il GME riceva, secondo modalità analoghe a quanto implementato per le risorse di importazione, anche offerte di gas da parte degli utenti con disponibilità di capacità presso lo stoccaggio di Edison Stoccaggio ovvero presso terminali di rigassificazione, con indicazione specifica di 'provenienza' del gas offerto (Hub stoccaggio Edison, PdE interconnessi con terminali di rigassificazione), con consegna nel giorno G e nei limiti di vendita forniti da Snam Rete Gas;
 - b) gli utenti possano offrire nell'ambito della sessione di mercato *locational* le proprie disponibilità di gas in stoccaggio, con consegna al PSV nel giorno G, nei limiti delle capacità di stoccaggio non utilizzate dalle imprese di trasporto e dei quantitativi di gas resi disponibili da Snam Rete Gas; pertanto nell'ambito della sessione di mercato *locational*, il GME accetta le offerte di gas da parte degli utenti di Stogit fino al quantitativo complessivo indicato da Snam Rete Gas, con indicazione specifica di 'provenienza' del gas offerto (Hub stoccaggio Stogit), con consegna nel giorno G e nei limiti di vendita forniti da Snam Rete Gas;
 - c) i quantitativi di gas oggetto delle offerte corrispondenti alle prestazioni di erogazione aggiuntive, ai sensi del punto 1, della deliberazione 552/2013/R/gas, si riferiscano, in prima applicazione, a cessioni relative ai due giorni successivi a quello di utilizzo delle medesime prestazioni, in modo che il reintegro dello stoccaggio avvenga nel medesimo termine;
 - d) una funzione di costo unica per l'utilizzo del *line-pack*, della capacità delle imprese di trasporto resa disponibile e per la prestazione aggiuntiva di stoccaggio, tale che i prezzi di offerta dei corrispondenti quantitativi di gas siano aumentati, ai fini della formazione dell'ordine di merito economico, di un valore costante (pari a ad un quinto del corrispettivo annuale di capacità di erogazione) solo nel caso in cui il quantitativo complessivamente erogato nella settimana precedente il giorno gas G-1 dagli utenti dell'hub di Stogit (ad eccezione delle imprese di trasporto) sia maggiore della capacità di erogazione ad essi conferita;
 - e) le offerte accettate di cui ai precedenti punti a), b) e c) siano registrate al PSV;
 - dall'esame delle modifiche proposte emergono i seguenti profili di criticità:
 - f) per quanto concerne il *line-pack*, la proposta di implementazione è difforme da quanto previsto dalla deliberazione 446/2013/R/gas nella parte in cui prevede che le offerte di vendita si riferiscono a quantitativi di gas erogati da

stoccaggio nel giorno G in luogo di cessioni al PSV per il giorno G+1; tale assetto comporta una valorizzazione della risorsa commisurata alla quantità di gas in stoccaggio, che potrebbe non risultare critica, in luogo di una valorizzazione legata alla disponibilità del gas che dovrebbe scontare l'eventuale situazione di tensione del bilanciamento nel giorno successivo tenendo anche conto della ridotta disponibilità nell'ambito della sessione di mercato *locational* conseguente al suo utilizzo nel giorno G; peraltro l'assetto proposto da Snam Rete Gas non consentirebbe la partecipazione a soggetti che non dispongono di capacità di stoccaggio, ma che possono aumentare l'importazione nel giorno G+1;

- g) non è prevista la pubblicazione delle informazioni circa le risorse (*linepack*, capacità delle imprese di trasporto, maggiore prestazione di stoccaggio subordinata a reintegro) che sono disponibili nella sessione;
- h) al Capitolo 9, § 3.2.1, della proposta di modifica del codice di rete sono introdotte disposizioni che prevedono una manleva a favore di Snam Rete Gas che non risulta sufficientemente circoscritta e pertanto può generare incertezze sul quadro delle responsabilità in materia di bilanciamento;
- i) la proposta di modifica prevede al capitolo 9, § 4.4, lettera b), disposizioni relative alla remunerazione delle offerte accettate che potrebbero prestarsi a interpretazioni non corrette, e incoerenti con l'assetto della sessione di mercato *locational* approvato con la deliberazione 538/2013/R/gas, laddove non chiariscono che il prezzo di remunerazione delle offerte accettate potrebbe variare in relazione alla risorsa offerta, ove le offerte accettate relativamente alla medesima risorsa risultassero saturare il limite complessivo dei quantitativi accettabili (limite posto ad esempio nel caso del *line-pack*, della capacità del trasportatore e della maggiore prestazione di stoccaggio subordinata a reintegro);
- j) la proposta di modifica non chiarisce le modalità con le quali il responsabile del bilanciamento tiene conto dei quantitativi oggetto di transazioni relative ai giorni successivi a quelli cui si riferisce la sessione (in particolare per il reintegro del *line-pack* e dello stoccaggio); tali quantitativi, infatti, essendo funzionali al reintegro di risorse già utilizzate non sono da considerare come risorsa disponibile per il bilanciamento relativamente al giorno in cui sono consegnate al responsabile del bilanciamento;
- il GME e Snam Rete Gas hanno trasmesso con lettere 29 gennaio 2014, per l'approvazione dell'Autorità, le modifiche alla convenzione stipulata ai sensi dell'articolo 3 della deliberazione ARG/gas 45/11 funzionali all'attuazione delle richiamate disposizioni delle deliberazioni 446/2013/R/gas, 520/2013/R/gas e 552/2013/R/gas secondo l'assetto delineato nella relativa proposta modifica del codice di rete di Snam Rete Gas;
- Stogit ha trasmesso una proposta di aggiornamento del proprio codice di stoccaggio funzionale alla gestione delle offerte relative a quantitativi di gas di stoccaggio nell'ambito della sessione di mercato *locational*, coordinata con le corrispondenti modifiche del codice di rete.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- la deliberazione ARG/gas 45/11, al comma 7ter1, lettere c) e d), individua il prezzo di sbilanciamento sulla base del prezzo di remunerazione della sessione di mercato *locational*; con l'introduzione delle risorse di flessibilità oggetto del presente provvedimento potrebbero formarsi, nell'ambito della medesima sessione, prezzi di remunerazione delle offerte differenti per le diverse risorse in presenza, sia in presenza di saturazione dei limiti imposti dal responsabile del bilanciamento connessi all'utilizzo delle medesime risorse, sia in relazione ai diversi "comparti" (giorno G e successivi) del mercato *locational*;
- quanto sopra evidenzia l'opportunità di precisare le modalità di individuazione del prezzo di remunerazione della sessione di mercato *locational*, in linea con l'assetto del bilanciamento di merito economico che prevede che il prezzo di sbilanciamento sia definito pari al prezzo marginale delle risorse approvvigionate dal responsabile del bilanciamento;
- sono pervenute segnalazioni circa l'opportunità di prorogare il termine del regime transitorio di cui al punto 11 della deliberazione 446/2013/R/gas, relativo all'utilizzo nell'ambito del sistema di bilanciamento delle capacità di stoccaggio non utilizzate dalle imprese di trasporto, per il tempo necessario ad adeguare le proprie modalità di offerta al regime definitivo disciplinato dal presente provvedimento.

RITENUTO CHE:

- la proposta di modifica del codice di rete relativamente alla disciplina di gestione del *line-pack* nell'ambito della sessione di mercato *locational* non sia coerente con le disposizioni di cui al punto 7 della deliberazione 446/203/R/gas e pertanto, limitatamente a questo aspetto, sia necessario prevederne la non approvazione e di conseguenza assegnare a Snam Rete Gas un termine per la sua revisione, coerente con una tempestiva attuazione della misura;
- le ulteriori risorse previste nell'ambito della sessione di mercato *locational* costituiscono un contributo all'economicità ed all'efficienza del sistema del gas, pur nei limiti delle attuali disponibilità, e sia pertanto necessario e urgente approvare, per quanto di competenza dell'Autorità, le proposte di modifica del codice di rete e delle condizioni di accesso al PSV pervenute da Snam Rete Gas con lettera 23 gennaio 2013, relativa alle altre risorse diverse da *linepack*, subordinatamente alle modifiche e alle precisazioni necessarie a porre rimedio alle criticità richiamate alle precedenti lettere da g) a i);
- sia inoltre opportuno condurre ulteriori approfondimenti circa le modalità di definizione della funzione di costo di cui alla lettera d) al fine di garantirne l'efficiente ed economico funzionamento; e che nelle more di tali approfondimenti sia opportuno definire funzioni di costo, distinte per risorsa, commisurate ai soli costi connessi all'utilizzo e alla disponibilità, su base giornaliera, delle medesime risorse (corrispettivo di capacità di erogazione su base giornaliera per la capacità delle imprese di trasporto nonché corrispettivo variabile di stoccaggio e consumi di iniezione per la maggiore prestazione di stoccaggio subordinata a reintegro);

- in relazione a quanto richiamato alla precedente lettera j), sia inoltre opportuno precisare le modalità con cui il responsabile del bilanciamento debba tenere in conto i quantitativi di gas oggetto di reintegro del *linepack* e dello stoccaggio ai fini della definizione dei quantitativi da approvvigionare nella sessione di mercato *locational* e del prezzo di sbilanciamento; e che tali precisazioni possono trovare collocazione nell'ambito della definizione di un termine R nelle equazioni di cui al comma 7bis.1 e nel termine E_T della deliberazione ARG/gas 45/11;
- sia opportuno integrare la deliberazione ARG/gas 45/11, nei termini sopra richiamati, al fine di chiarire le modalità di valorizzazione del prezzo di sbilanciamento, nel caso in cui le diverse risorse attivate nell'ambito della sessione di mercato *locational* siano remunerate a prezzi diversi;
- sia inoltre opportuno prorogare i termini di cui al punto 3 della deliberazione 552/2013/R/gas in materia di determinazione del prezzo di offerta di Snam Rete Gas, fino a successivo provvedimento dell'Autorità da adottarsi a seguito della valutazione dell'andamento del bilanciamento in esito alle disposizioni di cui al presente provvedimento;
- sia opportuno prorogare sino al 15 febbraio 2014 l'efficacia delle disposizioni transitorie di cui al punto 11 della deliberazione 446/2013/R/gas

DELIBERA

1. di approvare, per quanto di competenza e ad eccezione delle parti contenute al Capitolo 9, § 3.1.2, lettera c), relative all'offerta del *line-pack* nell'ambito della sessione di mercato *locational*, la proposta di modifica del codice di rete e la proposta di modifica alle condizioni di accesso al PSV, presentate da Snam Rete Gas con lettera 23 gennaio 2013 ed allegate al presente provvedimento (Allegati A e B), subordinatamente alle modifiche seguenti:
 - a. al Capitolo 9, § 3.1.2.1, le parole successive a "pari a" sono sostituite dalle seguenti:
 1. 0,136 €/GJ per la risorsa di cui alla precedente lettera c);
 2. 0,329 €/GJ per la risorsa di cui alla precedente lettera d)."
 - b. al Capitolo 9, § 3.1.2, le parole "all'esecuzione delle attività previste dal trasportatore" sono sostituite dalle parole "all'utilizzo da parte del trasportatore delle informazioni sopra indicate";
 - c. al Capitolo 9, § 4.4, punto 1, lettera b), le parole da "Prezzo di remunerazione P_{G-1} " a "selezionate" sono sostituite da "relativo prezzo di remunerazione determinato";
 - d. alla nota 10 del Capitolo 9, § 4.4, le parole "Prezzo di Remunerazione G-1" sono sostituite da "prezzo di remunerazione";
 - e. al Capitolo 9, § 4.4, lettera c), dopo la parola "dove" sono inserite le seguenti: "il Prezzo di Remunerazione P_{G-1} è il prezzo P_1 di cui al comma 7ter.1, lettera e), secondo alinea della Delibera ARG/gas 45/11, come comunicato dal GME al responsabile del bilanciamento";
 - f. al Capitolo 9, § 3.1.2, alla formula è aggiunto, al secondo termine, l'addendo "R" di cui al successivo punto 4, lettera a), e dopo la

- definizione del termine M è aggiunta la definizione di cui al successivo punto 4, lettera b);
- g. al Capitolo 9, 4.4, la definizione del termine S_{IG} è adeguata in base a quanto previsto al successivo punto 4, lettera c);
2. di prevedere che Snam Rete Gas, in tempo utile per la sua attuazione dal 15 febbraio 2014, trasmetta una proposta di modifica del codice di rete funzionale a disciplinare l'offerta del *line-pack* nell'ambito della sessione di mercato con offerte di vendita e di acquisto con consegna al PSV nel secondo giorno successivo a quello in cui si svolge la sessione come previsto dalla deliberazione 446/2013/R/gas al punto 7, lettera a), e la relativa funzione di costo; nelle more dell'attuazione di quanto previsto al presente punto la flessibilità consentita dalla gestione del *line-pack* è resa disponibile nell'ambito della sessione del mercato *locational* secondo le modalità previste per la prestazione di stoccaggio di cui al punto 1 della deliberazione 552/2013/R/gas con reintegro nel giorno G+1;
 3. di prevedere che Snam Rete Gas pubblichi, non appena disponibili i valori stimati e successivamente aggiornati dell'entità di *line pack*, capacità di erogazione delle imprese di trasporto e capacità di erogazione di stoccaggio disponibili nell'ambito della sessione di mercato *locational*;
 4. di modificare la deliberazione ARG/gas 45/11 come segue:
 - a. al comma 7bis.1, al secondo termine delle due equazioni è aggiunto l'addendo "+R";
 - b. al comma 7bis.1, dopo la definizione del termine M è aggiunta la seguente definizione: R rappresenta i quantitativi da reintegrare nel giorno G in stoccaggio o per ripristinare i livelli di *line pack* per effetto dell'accettazione, ai sensi del punto 7 della deliberazione 446/2013/R/gas e del punto 1 della deliberazione 552/2013/R/gas, di offerte al PSV con consegna nel medesimo giorno nell'ambito di sessioni di mercato *locational* relative a giorni precedenti."
 - c. al comma 7ter1, lettera c), alla definizione del termine E_T dopo le parole "piattaforma per il bilanciamento;" sono inserite le seguenti: "il termine E_T include i quantitativi di gas reintegrati nel giorno G in stoccaggio per effetto dell'accettazione, ai sensi del punto 1 della deliberazione 552/2013/R/gas, di offerte al PSV con consegna nel medesimo giorno nell'ambito di sessioni di mercato *locational* relative a giorni precedenti;"
 - d. al comma 7ter.1, lettera e), il secondo alinea è sostituito dal seguente "P₁ è il maggiore, nel caso in cui il responsabile del bilanciamento sia intervenuto ai sensi del comma 7bis.2, ovvero il minore, nel caso in cui il responsabile del bilanciamento sia intervenuto ai sensi del comma 7bis.3, dei prezzi di remunerazione delle offerte accettate nell'ambito della sessione di mercato *locational* relativo al bilanciamento del giorno G, ovvero nel caso in cui in tale sessione non si formi un prezzo per assenza di offerte di segno opposto a quelle del responsabile del bilanciamento, il prezzo dell'offerta del responsabile del bilanciamento";
 5. di approvare per quanto di competenza:
 - a. le modifiche, trasmesse in data 29 gennaio 2014 alla convenzione sottoscritta dal Gme e Snam Rete Gas ai sensi dell'articolo 3 della deliberazione ARG/gas 45/11 e allegate al presente provvedimento (Allegato C)

- b. le modifiche al codice di stoccaggio della società Stogit, trasmesse con lettera 29 gennaio ed allegate al presente provvedimento (*Allegato D*);
6. di prevedere che sino alla sessione del mercato *locational* relativa al bilanciamento del giorno 15 febbraio 2014 continuino ad applicarsi le disposizioni transitorie definite al punto 11 della deliberazione 446/2013/R/gas;
 7. di prevedere che, fatto salvo quanto previsto al punto 6, le modifiche del codice di rete di cui al punto 1 acquistino efficacia con decorrenza non successiva alla sessione di mercato *locational* relativa al bilanciamento del giorno 4 febbraio 2014;
 8. di prevedere che le disposizioni di cui al punto 3 della deliberazione 552/2013/R/gas continuino a rimanere efficaci sino alla data che sarà definita con successivo provvedimento dell'Autorità;
 9. di trasmettere il presente provvedimento a Snam Rete Gas, a Stogit, e al GME;
 10. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

31 gennaio 2014

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni